**ISMEA**

BANDO PER INTERVENTI FINANZIARI A CONDIZIONI AGEVOLATE (Determinazione del Direttore Generale n. 152 del 15.2.2019)

Finalità del bando

L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA intende incentivare sul territorio nazionale progetti di investimento da parte di società di capitali, anche in forma cooperativa, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi **nell’Allegato\* I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea**, nonché dei beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole individuate ai sensi **dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917\*.**

\*Vedi cartellina

Obiettivo

A tal fine, in attuazione del regime di aiuto denominato “Interventi finanziari dell’ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare”, registrato presso la Commissione Europea con il numero SA.47897 (2017/N), il presente Bando si pone l’obiettivo **di sostenere progetti di investimento mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento.**

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria destinata a finanziare i progetti è pari a Euro 100.000.000,00.

Tipologia ed entità delle agevolazioni

Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato (finanziamento agevolato). Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.

Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:

- non più di 5 anni di preammortamento

- non più di 10 anni di ammortamento,

con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 12 ottobre 2017 ed in particolare:

- con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi;

- con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita.

Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro fino al 100% per cento delle spese ammissibili;

Gli interventi , ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell’ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l’ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l’attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell’erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.

Interventi ammissibili

Gli interventi ammissibili alle agevolazioni possono riguardare una o più unità produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario e comprendono le seguenti tipologie:

* investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria;
* investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli;
* investimenti concernenti beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
* investimenti per la distribuzione e la logistica, anche su piattaforma informatica, di prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le spese ammissibili e le intensità massime di aiuto sono riportate nell’allegato A\* al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 ottobre 2017.

Soggetti beneficiari

La partecipazione al presente Bando è riservata a:

- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

- società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

- società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Requisiti dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

- avere una stabile organizzazione in Italia;

- essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;

- non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

- non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

- essere azienda economicamente e finanziariamente sana e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e 6 forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dell’art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dell’art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014

Modalità di Partecipazione

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato (http://strumenti.ismea.it) e compilata secondo le modalità ivi indicate.

**La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 20/02/2019, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 20/05/2019.**

A pena di esclusione, uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione. Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione, saranno escluse tutte le domande di partecipazione presentate dallo stesso soggetto.

In considerazione del decisivo rilievo attribuito all’ordine cronologico di presentazione delle domande, ai fini della formazione della graduatoria e della ammissione alle agevolazioni, l’irregolarità o la mancanza di anche uno solo dei documenti o dei requisiti richiesti dal presente bando comporta l’automatica inammissibilità della domanda, anche ai sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Valutazione di ricevibilità

Ai fini della ricevibilità e ammissione alla successiva fase istruttoria, le domande di partecipazione, sono esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

L’attività prevista in tale fase è finalizzata a verificare:

- la regolarità della presentazione della domanda di partecipazione; - la presenza sul portale di tutti documenti indicati nell’allegato I.

Per la determinazione dell’ordine cronologico di presentazione faranno fede la data e l’ora di convalida telematica delle domande quali risultanti dal protocollo informatico automatizzato dell’ISMEA.

All’esito delle verifiche effettuate ISMEA redige, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, la graduatoria contenente l’elenco delle domande:

- ricevibili e ammesse all’istruttoria;

- non ricevibili.

Tale elenco è oggetto di pubblicazione sul sito internet www.ismea.it nella sezione dedicata al bando.

Dalla data di pubblicazione dell’elenco delle domande ricevibili e ammesse all’istruttoria e dell’elenco delle domande non ricevibili decorre il termine di decadenza per la proposizione delle eventuali impugnazioni avverso le risultanze del predetto elenco.

Valutazione Istruttoria

L’istruttoria delle domande ricevibili è limitata all’esame delle domande ricevibili nei limiti della dotazione finanziaria ed è finalizzata:

- al controllo del contenuto delle informazioni fornite dal richiedente e della documentazione allegata alla domanda di partecipazione;

- alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa

- alla verifica della sostenibilità economico-finanziaria del progetto, con particolare riguardo alla possibilità di rimborso del finanziamento richiesto, in un’ottica di sana ed equilibrata gestione mediante l’analisi dei dati economici e finanziari dell’azienda, nonché alla valutazione della coerenza tecnico-industriale e commerciale del progetto;

- alla verifica della credibilità dello scenario controfattuale presentato dal soggetto richiedente, ove previsto;

- alla verifica dell’adeguatezza delle garanzie offerte;

- all’attribuzione di un rating al soggetto richiedente, secondo le modalità tecniche più idonee, al fine di definire il tasso di interesse agevolato riconoscibile per lo specifico progetto in caso di effettiva concessione.

Nel corso della fase istruttoria ISMEA potrà richiedere chiarimenti e/o documentazione integrative, assegnando al soggetto richiedente un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la domanda è esclusa dalla procedura.

Ogni comunicazione sarà inoltrata esclusivamente via PEC all’indirizzo indicato in sede di presentazione della domanda.

Il procedimento istruttorio si conclude entro il termine di sei mesi dalla data ultima di presentazione delle domande

Delibera di Concessione delle agevolazioni

All’esito dell’iter istruttorio è approvata la graduatoria finale contenente l’elenco delle domande ammesse alle agevolazioni, sempre nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, e delle domande non ammesse alle agevolazioni.

Contratto di finanziamento ed erogazione delle agevolazioni

L’ISMEA comunica l’ammissione alle agevolazioni e trasmette il contratto di finanziamento.

Il finanziamento dovrà essere assistito da idonee garanzie per un valore pari al 120% del finanziamento agevolato concesso aventi durata almeno pari alla durata del finanziamento.

Tali garanzie dovranno consistere in:

- ipoteca di primo grado su beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o terzi;

- fideiussione bancaria a prima richiesta qualora l’ipoteca sia iscritta per un valore inferiore al 120%.

Il contratto di finanziamento stabilirà le modalità e i termini per il rimborso delle spese di istruttoria sostenute dall’Istituto per le attività di valutazione della domanda di agevolazione e la relativa attuazione. Entro sei mesi dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento.

Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento agevolato è erogato per stato di avanzamento lavori (SAL), successivamente alla stipula del contratto di finanziamento e subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili. I SAL possono essere fino a un massimo di 5; ciascun SAL deve essere di importo non inferiore al 10% e non superiore al 50% del valore dell’investimento da realizzare. In ogni caso il SAL finale non può essere inferiore al 30% del valore dell’investimento da realizzare